

TERMINATIONE , ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori
PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.º}

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito della Giudicatura de Contrabandi,
per Padova, e Territorio.

L'ANNO 1722.



I N P A D O V A,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.



NOI PIERO GRIMANI ,
 MICHEL MOROSINI,
 EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.º}

*Per la Serenissima Republica di Venezia , &c.
 Sindici Inquisitori in Terra Ferma .*



Iffati li Nostri Studii nella
 materia importante de Con-
 trabandi , che sensibilmente
 pregiudicano l' Interesse de
 Publici Datii , habbiamo sta-
 biliti li seguenti Capitoli ,
 l'osservanza de quali valerà
 à divertir gl'abusi , e à fre-
 nare la libertà , & il scandolo , con che
 vengono praticati .

I.

Doverà il N. H. Capitanio di Padova in essecutione della Ducale 3. Marzo 1721. trasmettere all'Eccellentissimo SENATO, & al Magistrato degl'Eccellentissimi Sig. Revisori, Regolatori dell'Entrate Publiche in Cecca ogni Anno la Nota de Contrabandi fatti entro quell' Anno stesso con l' aviso della formatione de Processi, e loro speditione; Simile Nota doverà lo stesso N. H. presentare nell'Eccellentissimo Collegio al suo ritorno dal Reggimento con l'aggiunta di tutte quelle altre notizie, che restano espresse nelle Ducali stesse.

I I.

Subito doppo seguito l'arresto delle Robbe di Contrabando, Denontia di esso nella Camera Fiscale, doverà il Massaro d'essa notificare al Procurator Fiscale la Denontia medesima, come pure tutti li Atti, che in progresso si andassero facendo, acciò il Procurator, ò gl' Avocati Fiscali possano, e debbano assistere alle ragioni del Fisco per l'espeditione del Contrabando tanto nella

la prima istanza avanti il Signor Giudice⁵ dell'Aquila per quello però, che riguarda à Contrabandi per Datii, che erano avanti l'Anno 1587., e suoi Aggiunti, se bene posteriormente decretati, debbano esser questi giudicati, & espediti dal detto Giudice dell'Aquila presente, e successori, mentre perciò si tratti di Mercantia, ò altra Robba del Nostro Stato, restando la giudicatura di quelli per li nuovi Datii imposti doppo l'Anno 1587., e per Mercantie, e Robbe forestiere d'alieno Stato alli N. N. H. H. Camerlenghi in conformità della Ducale dell'Eccellentissimo SENATO 4. Maggio 1679. quanto in appellatione avanti li N. N. H. H. Rettori, se poi la qualità del Contrabando, e sue circostanze meritassero i rigori della Giustizia, anche contro le Persone de Contrabandieri, ò loro Fauttori, in tal caso si proceda dalla Cancellaria coll'ordine solito de Processi Criminali del Capitaniato, dovendo precedere la sentenza Criminale al Civile.

III.

Debba il Massaro della Camera tenir un Libro bollato, e cartato intitolato de Contraban-

A 3

di,

⁶
di , e Denontie de medemi , in cui siano
queste descritte con l'ordine de tempi , e
con la chiara descrizione della qualità , e
quantità della Robba fermata , & all'incon-
tro poi , ò in margine sia fatta memoria del-
la loro spedizione , col richiamo del giorno ,
Anno , e Processo .

I V.

Li Ministri , ò Sgaraffoni , che presenteran-
no nella Camera Fiscale li Contrabandi ,
non debbano doppo le loro depositioni es-
ser giurati , stante l'interesse , che hanno
nelli Contrabandi stessi , mà sii riservata
alli Giudici la facoltà d'ordinare , che tali
Ministri siano giurati , avanti che segua
il Decreto deliberativo , quando per mancan-
za di Persone si conoscesse necessario il giu-
ramento .

V.

Non possa alcun Contrabando sotto qual si sia
pretesto esser licenziato con Piezeria , mà ben-
si con l'effettivo deposito in contanti del suo
valore , da esser fatto in mano del Contador
di Camera ; e quando fosse di valore sopra
Du-

Ducati cento , dovrà il Contadore farlo girare per Cassa sopra li Libri Publici della Camera in conto de Depositi sino alla speditio-
ne , e come all' ora sarà disposto del Contra-
bando , perche in caso d'assoluzione abbia il
Contadore à restituirlo , & in caso di Con-
danna habbia à disporlo in sodisfare per Ta-
riffa le Spese , & Atti de Processo, & il resto
sia ripartito giusto le Leggi, con la divisione,
che doverà farsi per mano del Scontro di Ca-
mera : Dovendo la stima del Contrabando
esser sempre fatta con l'assistenza del Procu-
rator Fiscale , quale in essecutione del pre-
sente ordine si sottoscriverà nel Foglio della
stima stessa .

V I.

Tutte le Robbe soggette à Dacio , che fossero
fermate senza Boletta , ancorche questa ve-
nisse doppo presentata , ò che le dette Robbe
fossero nascose per defraudare il Dacio, ò non
venissero notificate alli Scrivani destinati alle
Porte, Pallade , & altri Caselli, e siti à quest'
effetto instituiti , debbano esser spedite di
Contrabando , e divise come sopra , senz'
altra formation di Processo giusto il De-
creto sudetto 1621. 10. Marzo : Potendosi
dop-

doppo spedito in Camera Fiscale il Contrabando , e diviso come sopra , formare nella Cancellaria Prefettitia Processo contro li Rei , ò compartecipi della Fraude , secondo però la qualità de i casi , e li Processi , che venissero formati debbano esser perfettionati , & intieramente stabiliti per quello riguarda l'informatione nel termine d'un Mese al più , e in quello de Mesi tre fiano intieramente consumati , e spediti .

V I I.

Che qual si sia Ministro de Datii per conto Pubblico , non possa , ò per sè , ò ad'istanza di chi si sia aggiustar Contrabandi , mà tutto quello , che sarà fermato in contraventione , debba esser notificato alla Giustitia , e spedito come di sopra sotto quelle pene pecuniarie , e Corporali , che secondo la qualità della trasgressione pareranno al N.H. Capitano contro chi operasse diversamente .

V I I J.

Stabilito , che sii qualunque Processo , debba da chi s'aspetta esser consignato alli Avvocati Fiscali , che doveranno nel termine di
gior-

giorni tre esaminarlo ; allegar in scritto⁹,
e produrre quanto stimarà favorevole alle
raggioni del Fisco , onde poi sempre con la
loro assistenza si proceda alla spedizione co-
me s'è detto nel secondo Capitolo : Ne mai
possa devenirsi alla spedizione sudetta senza
la previa notitia al Conduttore , ò Governa-
tor del Dacio , e se non sarà prima cavato
il pagamento del Dacio sopra la Robba fer-
mata giusto il preacennato Decreto 21. Mar-
zo 1621. sotto pena al Scontro di Camera ,
che haverà fatta la divisione di pagar del
proprio .

I X.

Nelle spedizioni de Contrabandi debba il Mas-
saro della Camera leggere alli N. N. H. H.
Camerlenghi li presenti Capitoli , facendo
nota negl'Atti fatti per detta occasione d'aver-
li letti , come resta prescritto dall'antedetto
Decreto ; Dovendo pure li Cancellieri
Prefettitii nel terminar del Reggimento , ri-
portar una Fede del Scontro di Camera del
Numero de Contrabandi spediti , e divisi
nel corso del detto Reggimento , qual Fede
debba presentarla in occasione di voler intra-
prender novo impiego al Magistrato Eccel-
lentissimo sopra Danari per l'osservationi ne-
cessa-

cessarie , senza di che essi Cancellieri non possano esser ammessi à nuovo impiego .

X.

E mentre può succedere , che ò per incuria , ò per collusione de Governatori , ò altri Ministri de Datii si apra la strada alla facilità di Contrabandare , resta eccitato il Zelo del N. H. Capitanio prò tempore à far seguire nel corso del suo Reggimento una rigorosa formatione di Processo per via d'Inquisitione contro li sudetti Ministri de Datii , che , ò colludeffero , ò neglissentassero l'esercitio del proprio dovere , ricevendo Denontie secrete tanto contro di essi , quanto sopra ogni altra Persona de Contrabandieri per dover li Denontianti conseguir li premii prescritti dalle Leggi , proseguendo à più esemplari Castighi .

X I.

Et essendo stato stabilito dall' Eccellentissimo Inquisitor Bondumiero Ordini per la speditione de Contrabandi , e prescritto il tempo , nel quale devono esser spediti , e poi divi-

divisi, così ne ordiniamo la sua intiera ^{II}esecuzione.

X I I.

E Perche non vadi disgiunta l'attentione verso il Publico Interesse dalla Carità verso Sudditi nell'intendersi venir senza notitia, e permissione de N.N. H. H. Rappresentanti, praticati arresti di Persone nell'occasione di Robbe fermate di Contrabando per Datii di questa Camera, benche di summe leggiere, e con aggravio anco di Processi Criminali, resta ordinato, che accadendo fermar Robbe di Contrabando per li Datii di questa Camera, quando il Dacio defraudato fosse di lieve importare non eccedente di Lire cinque in conformità delle Publiche Tariffe, non possano, ne debbano li Ministri arrestar le Persone in alcuna forma, mà le robbe solamente di Contrabando.

X I I I.

Restano incaricati li Capitanii, e Ministri di Campagna ad usar tutte le diligenze nell'arresto de Contrabandi, & acciò apparisca se in un punto di tanta importanza habbino adempito alle proprie incombenze, dovrà cadau-

cadauno di essi Capitani nel terminare del loro servizio nelli Reggimenti, riportar una Fede del Scontro di Camera, nella quale sia espresso il Numero de Contrabandi da esso fermati nel corso del Reggimento; Questa Fede doverà esser presentata da cadauno d'essi Capitani al Magistrato Eccellentissimo sopra Danari in occasione di voler intraprendere nuovo servizio, perche dalle osservazioni facili a farsi sopra la detta Fede, possa il Magistrato medesimo prender la resolutione d'admetterlo, o escluderlo dal nuovo impiego; E tal Fede doverà esser presentata anche all'Eccellentissimi Capi dell'Eccello Consiglio di Dieci, per quelle considerationi parellero proprie alla loro Prudenza.

Dal Sindicato in Padova li 16. Aprile 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

(MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.